

Foglio Informativo N.: 041402

#### Servizi

# Banca elettronica Corporate Banking Passivo

#### TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI

Titolo VI (artt. 115-128) Testo Unico Bancario

## **FOGLI INFORMATIVI**

## Sezione I - Informazioni sulla banca

#### BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA Società Cooperativa

Via Cusani, 6 - 20841 - Carate Brianza (MB)

Tel.: 0362 9401 - Fax: 0362 903634

Sito web: www.bcccarate.it - Email: info@caratebrianza.bcc.it - PEC: 08440.bcc@actaliscertymail.it

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Monza e Brianza n. 01309550158

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.

Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI 9GHPHLV. Iscritta all'Albo delle banche n. 217, Cod. ABI: 08440-0

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A172639

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.

#### Sezione II - Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione o del servizio

Servizio offerto dalla Banca che permette al cliente il collegamento remoto con la stessa per l'effettuazione di specifiche operazioni oltre che la consultazione del proprio conto corrente.

## Principali rischi (generici e specifici)

I Servizi via internet, possono comportare i seguenti rischi:

- in caso di sottrazione, smarrimento o in generale di appropriazione da parte di terzi dei codici per l'accesso (ad es. tramite le cd. operazioni di phishing), possono essere effettuate dai terzi venuti in possesso dei codici, operazioni dispositive a valere sui rapporti collegati ai Servizi; il rischio di tali utilizzi illegittimi è esteso nel caso in cui i servizi consentano di aumentare i limiti operativi o collegare altri rapporti con funzionalità dispositiva;
- perdita, alterazione o diffusione di informazioni trasmesse attraverso i servizi dovute ad interventi sulla rete telematica o su quella telefonica effettuati da terzi oppure dovuti ad altre circostanze che esulino dal controllo diretto della Banca:
- impossibilità di utilizzare i Servizi a causa di interruzioni o cadute di linea o in generale indisponibilità del collegamento telematico o telefonico.

## Sezione III - Condizioni economiche dell'operazione o del servizio

- B.C.C. Banca Passiva
  - Collegamento come banca passiva
  - Canone di disattivazione

Eur 0,00 Eur 0.00

Recupero costo orario operatore per ricerca documenti (più eventuali spese vive richieste da corrispondenti):

Per i costi di dettaglio si rinvia al Foglio Informativo Servizio di rilascio copia documentazione, dichiarazione, certificazioni.

#### NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO CORPORATE BANKING (BANCA PASSIVA)

Art. 1 - II Cliente dichiara di aver concordato con la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA le modalità di identificazione, bilateralmente efficaci, e di autenticazione dei flussi scambiati.

Art. 2 - Il Cliente garantisce l'autenticità delle istruzioni contenute nei flussi elettronici ad essa inviati, si impegna a non revocarle nonché ad accettare i flussi elettronici ad esse inviati.

**Art. 3** - La Banca Passiva si impegna ad eseguire, secondo quanto previsto dalle norme che regolano il rapporto di conto corrente di cui il Cliente è titolare ed i connessi servizi elettronici di incasso e di pagamento, le istruzioni ricevute

mediante il Servizio in conformità ai dati ed alle informazioni contenuti nei flussi elettronici inviati dal Cliente medesimo.

Art. 4 - La Banca Banca Passiva si impegna ad inviare giornalmente i flussi elettronici contenenti le informazioni contabili entro termini temporali tali da garantire la disponibilità degli stessi al Cliente entro le ore 8,00 del primo giorno lavorativo successivo a quello della registrazione in conto delle operazioni. La Banca Banca Passiva si impegna ad inviare gli "esiti" in termini temporali tali da assicurarne la ricezione da parte dei Cliente prima che la relativa contabilizzazione venga comunicata con estratto conto o con documentazione cartacea.

aggiornato al 20/09/2013 Pagina 1 di 2



Foglio Informativo N.: 041402

# Banca elettronica Corporate Banking Passivo

Servizi

Art. 5 - La Banca Passiva si impegna a fornire la "conferma di ricezione" a fronte di ogni flusso dispositivo da essa ricevuto e/o la "presa in carico" nei casi

espressamente previsti. La "conferma di ricezione" deve essere inviata o messa a disposizione dalla Banca Passiva nel corso dell'arco temporale di un'ora dalla ricezione dei relativi flussi dispositivi.

nussi dispositivi.

Art. 6 - Le parti si impegnano a conservare, senza apportarvi alcuna modifica, la registrazione di tutti i dati inviati e ricevuti mediante il Servizio.

La registrazione delle disposizioni di incasso e di pagamento dovrà essere conservata per un periodo di 12 mesi e quella relativa ai flussi informativi, ivi compresi gli esiti, per un periodo di 15 giorni lavorativi.

Art. 7 - La conservazione delle registrazioni relative alle disposizioni di incasso e pagamento potrà essere effettuata su supporti elettronici o ottici, a condizione che, in caso di necessità, i dati in esse contenuti possano essere reperiti e stampati in forma leggibile presso le parti contraenti.

Art. 8 - Limitatamente alle disposizioni di pagamento, le parti contraenti, decorso il periodo di 12 mesi, si impegnano a conservare, per il tempo richiesto dall'art.2220 cod. civ., la registrazione di tutti i dati inviati e ricevuti a condizione che in caso di necessità i dati possano essere prodotti in forma leggibile. In caso di controversia, le parti contraenti convengono che la registrazione dei messaggi conservati in conformità alle disposizioni di cui agli artt.6 e 7 farà piena prova fino

a querela di falso ed avrà efficacia probatoria equivalente a quella della scrittura privata riconosciuta.

Art. 9 - Nel caso in cui il Cliente rinunci alla conservazione della registrazione dei dati inviati e ricevuti mediante il Servizio, il Cliente stesso riconosce l'efficacia probatoria prevista dall'art. 7 alle registrazioni effettuate dalla Banca.

Art. 10 - La Banca Passiva resta estranea ad ogni responsabilità derivante sia dalla esecuzione delle istruzioni così come ad essa pervenute, sia da disservizi che dovessero verificarsi nella fase di trasporto dei flussi inviati dalla medesima Banca al Cliente.

Art. 11 - Il Cliente dichiara di tenere indenne la Banca Passiva da ogni conseguenza dannosa o molestia che potesse derivare anche da parte di terzi.

Art. 12 - Le parti hanno facoltà di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso di almeno 1 mese rispetto alla data di efficacia del

Art. 13 - Nel caso di recesso, sia della Banca che dei Cliente, la Banca medesima è tenuta ad effettuare il Servizio per tutti i flussi pervenuti entro il giorno precedente la data di efficacia del recesso.

Art. 14 - Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni sono applicabili le norme che regolano il rapporto di conto corrente di cui il Cliente è titolare ed i connessi servizi elettronici di incasso e di pagamento.

#### Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA Società Cooperativa - Via Cusani 6 - 20841 - Carate Brianza (MB), mail ufficioreclami@caratebrianza.bcc.it e PEC 08440.bcc@actaliscertymail.it), che risponde, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i soli servizi di pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'Ufficio Reclami non può rispondere, invia al cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 giornate lavorative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è ridotto a 10 giornate lavorative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet <a href="https://www.conciliatorebancario.it">www.conciliatorebancario.it</a>.

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario.

Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

aggiornato al 20/09/2013 Pagina 2 di 2